




**CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

PROT. 11127 DEL 06-11-2008

TIPO: PARTENZA



UFFICIO COORDINAMENTO E VIGILANZA
DEGLI ORDINI TERRITORIALI PO 517/08

Spett.le Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di SONDRIO

In relazione alla richiesta pervenuta a questo Consiglio Nazionale in data 30/10/2008 si precisa quanto segue.

La questione posta dall'Ordine di Sondrio riguarda un caso particolare di richiesta di accesso rivolta ad acquisire diverse informazioni relative alla pratica professionale, oltre ad alcuni dati riferiti allo studio associato di un iscritto. Nel testo si specifica anche che l'Ente non è ancora dotato di regolamento per l'esercizio del diritto di accesso.

Al fine di impostare correttamente la questione sollevata è necessario ricordare i principi fondamentali e le norme da ultimo introdotte dal legislatore al fine di favorire la partecipazione ed assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

L'art. 22, co. 1 della L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" definisce il diritto di accesso quale "*diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi*"; lo stesso comma, lett. b) definisce l'ambito soggettivo di applicazione del diritto, riconoscendolo ai soggetti che "*abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso*"; il comma 2, fissa, poi, i principi cardine intorno ai quali ruota tutta la materia, confermando espressamente che "*l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa (...) ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione*".

Si raccomanda pertanto all'Ordine richiedente di effettuare le opportune verifiche preliminari sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, in particolare l'interesse "diretto" nel senso di "concreto e personale" nonché la posizione "giuridicamente rilevante". E' stato più volte chiarito dalla giurisprudenza che attraverso l'istituto del diritto di accesso "*non è stato introdotto alcun tipo di azione popolare di controllo generalizzato sull'attività amministrativa in quanto esso deve ritenersi consentito solo a coloro ai quali gli atti, di cui si domanda l'esibizione o l'acquisizione, si riferiscono direttamente o indirettamente e che se ne possono avvalere per la tutela di una posizione giuridicamente rilevante (...) presuppone in ogni caso in capo al richiedente l'esistenza di una posizione giuridicamente rilevante, astrattamente idonea a rendere utile la pronuncia giurisdizionale volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione*" (Consiglio di Stato, Sezione IV, sent. n. 569 del 4/2/2003).

Fatte le dovute premesse ai fini dell'inquadramento generale della fattispecie, occorre considerare le specificità dei due quesiti.

1) Il primo tende a stabilire se l'Ordine debba rispondere alle richieste avanzate da un terzo sull'appartenenza di un iscritto ad uno studio associato, la composizione dello studio e le vicende giuridiche.

Il possesso di tali informazioni da parte dell'Ordine deriva dall'art. 1, co 2 della L. 1815/39 che prescrive il dovere di notificare l'esercizio associato della professione all'Ordine. Non esiste, d'altra parte, alcuna norma generale od ordinamentale che disciplini la tenuta di un qualsivoglia albo, elenco o registro degli studi associati e che ne fissi la natura giuridica ed il regime di pubblicità. Si noti, ancora, che la materia dal 1981 è stata depenalizzata e la contravvenzione dell'obbligo è soggetta alla sola sanzione amministrativa.

Giova ribadire, inoltre, che il diritto di accesso "*non è uno strumento di controllo generalizzato, ma uno strumento per acquisire atti e documenti puntuali*" (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 555 del 10/02/2006) e che "*presuppone non solo l'esistenza concreta di un documento ma anche la materiale disponibilità del documento presso l'amministrazione*" (TAR Campania, Salerno, sent. n. 2831 del 13/12/2005)

A tale proposito si osserva che l'Ordine può autorizzare, ricorrendone i presupposti, l'accesso al documento contenente le informazioni relative all'appartenenza dell'iscritto allo studio associato, la denominazione e i riferimenti dello studio (indirizzo, recapiti.....).

Non si ritiene, invece, ammissibile la richiesta di accesso ad informazioni che, sebbene a conoscenza dell'amministrazione, non abbiano forma documentale. Né, parimenti, può ritenersi accoglibile la richiesta volta a "*compiere un'indagine o controllo ispettivo*" cui sono ordinariamente preposte le

autorità competenti quale può essere quella volta a indagare sull'effettuazione dei doveri di comunicazione da parte dell'iscritto (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 555 del 10/02/2006).

2) In merito al secondo punto, si osserva che la tenuta del registro dei praticanti – strettamente correlata alla tenuta dell'Albo - rappresenta uno dei principali compiti attribuiti al Consiglio dell'Ordine in funzione di vigilare sulla legittimazione all'accesso, sul corretto svolgimento e sulla conclusione del tirocinio e, altresì, garantire l'affidamento dei terzi sul rispetto delle norme di legge e deontologiche da parte degli iscritti. Infatti, analogamente a quanto avviene per l'Albo, il registro è pubblico e, per la sua stessa natura, è destinato ad un regime di pubblicità che assicura la piena conoscibilità dei dati ivi contenuti *“anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti all'albo”* (Risposta del Garante al Collegio dei Geometri di Vicenza, 16/06/1999; si veda anche newsletter del Garante n.225 del 6 settembre 2004). A supporto di questa impostazione si veda anche l'art. 61, co. 2 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): *“Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica”*.

Si ritiene pertanto che l'Ordine di Sondrio debba – a prescindere dai motivi della richiesta e dall'esistenza di una posizione qualificata del richiedente – comunicare all'interessato i dati contenuti nel registro dei tirocinanti.

Cordiali saluti,

Roma, 6 novembre 2008

IL CONDIRETTORE GENERALE
(Dott. Pietro Rosi)



Numero fax :
Nome :Nome/Numero : 00342519687
Pag. : 3
Ora iniz. : 06-NOV-2008 18:48 GIO
Tempo trascorso : 01'10"
Modalita' : STD ECM
Risultati : [O.K.]**CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
PROT. 11127 DEL 06-11-2008
TIPO: PARTENZAUFFICIO COORDINAMENTO E VIGILANZA
DEGLI ORDINI TERRITORIALI PO 517/08Spett.le Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di SONDRIO

In relazione alla richiesta pervenuta a questo Consiglio Nazionale in data 30/10/2008 si precisa quanto segue.

La questione posta dall'Ordine di Sondrio riguarda un caso particolare di richiesta di accesso rivolta ad acquisire diverse informazioni relative alla pratica professionale, oltre ad alcuni dati riferiti allo studio associato di un iscritto. Nel testo si specifica anche che l'Ente non è ancora dotato di regolamento per l'esercizio del diritto di accesso.

Al fine di impostare correttamente la questione sollevata è necessario ricordare i principi fondamentali e le norme da ultimo introdotte dal legislatore al fine di favorire la partecipazione ed assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

L'art. 22, co. 1 della L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" definisce il diritto di accesso quale "diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi"; lo stesso comma, lett. b) definisce l'ambito soggettivo di applicazione del diritto, riconoscendolo ai soggetti che "abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso"; il comma 2, fissa, poi, i principi cardine intorno ai quali ruota tutta la materia, confermando espressamente che "l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa (...) ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione".